

## ALLEGATO 1

### Testo dell'articolo 2477 del codice civile ante e post riforma (in grassetto le novità)

Art 2477 in vigore fino al 15/03/2019	Art 2477 in vigore dal 16/03/2019
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi <b>almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</b>
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa <b>quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</b>
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato <b>o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.</b>
	<b>Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.</b>

**Evoluzione della norma (ultimi tre aggiornamenti) in tema di nomina di Organo di controllo o revisore nelle SRL (in grassetto le differenze)**

In vigore fino al 20/08/2014	In vigore fino al 15/03/2019	In vigore dal 16/03/2019
L'atto costitutivo può prevedere <b>un sindaco</b> o un revisore	L'atto costitutivo può prevedere <b>organo di controllo (monocratico se lo statuto non dispone diversamente)</b> o revisore	Invariato
Nomina obbligatoria se il <b>capitale sociale</b> è non inferiore al minimo per le SPA	abrogato	Invariato
Nomina obbligatoria nei segg. casi: a) obbligo di consolidato b) controllo di società obbligata alla revisione legale c) per <b>due esercizi</b> consecutivi superamento limiti per il bilancio abbreviato	Invariato	Nomina obbligatoria nei segg. casi: a) Invariato b) Invariato c) per <b>un esercizio</b> superamento limiti ridotti (vedi all'allegato 1)
Obbligo lettera c) cessa dopo <b>2 esercizi sotto soglia</b>	Invariato	Obbligo lettera c) cessa dopo <b>3 esercizi sotto soglia</b>